

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Provincia di Trento

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE, BICI-BUS E TRENINO GOMMATO.

Tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**, con sede in Tione di Trento, via G. Gnesotti, n. 2, C.F. 95017360223, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio della Comunità n. ____ del _____2016, esecutiva ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **SAN LORENZO DORSINO** con sede in San Lorenzo Dorsino, Piazza delle Sette Ville, n. 4, C.F. 02362480226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

2. **STENICO**, con sede in Stenico, via Garibaldi, n. 2, C.F. 00308750223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge,

3. **COMANO TERME** con sede in Comano Terme, via G. Prati, n. 1, C.F. 02146620220 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

4. **BLEGGIO SUPERIORE** con sede in Bleggio Superiore, Fraz. Santa Croce, n. 40, C.F. 00308700228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

5. **FIAVE'** con sede in Fiavé, piazza San Sebastiano, n. 24, C.F. 00308770221 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che lo Statuto della Comunità prevede all'art. 33 (Trasferimento volontario) che:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione,

come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8bis, 5° comma, che recita: “Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo”.

Viste le disposizioni di cui all’art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ;

Considerato che nell’anno 2013 i Comuni sopra indicatati hanno trasferito la competenza in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, per il periodo dal 21 maggio 2013 al 31 dicembre 2015, che ha organizzato il servizio nella stagione estiva 2013, 2014 e 2015 raggiungendo gli obiettivi fissati inizialmente;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.388 dd. 08/03/2013 che stabilisce gli ambiti per la gestione di tale servizio e preso atto che l’ambito denominato Giudicarie Esteriori ricomprende la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni sopra indicati;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni delle Giudicarie esteriori e la Comunità delle Giudicarie, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano**

turistico intercomunale, bici-bus e trenino gommato, in attuazione del disposto di cui all'art. 33, comma 1 dello Statuto della Comunità e della L.P. 27/2010, art. 8 bis, comma 5.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico intercomunale necessario per intensificare nel periodo turistico estivo i collegamenti tra i paesi delle Giudicarie esteriori. Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione estiva (indicativamente dal 25 giugno al 10 settembre) e nei limiti delle risorse preventivamente concordate con i Comuni. E' inoltre ricompreso il servizio denominato bici-bus relativo al trasporto di ciclisti e biciclette attraverso appositi carrelli, la cui organizzazione potrà avvenire in collaborazione con gli Enti turistici anche a livello sovra-comunitario. Inoltre viene ricompreso il servizio di trasporto turistico attuato mediante trenino gommato.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili.

La Comunità potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO -

Il Servizio urbano di Trasporto Turistico "Giudicarie Esteriori" estivo oggetto della presente convenzione può essere gestito mediante

affidamento diretto *in house* a Trentino Esercizio S.P.A. oppure tramite affidamento a terzi, secondo la normativa vigente in materia (art. 10 L.P. 6/2004).

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni si impegnano di anno in anno a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

Il riparto delle spese per la gestione del servizio tra i Comuni aderenti viene disciplinato di comune accordo secondo la tabella, con indicate le percentuali a carico di ciascun Comune, sotto riportata:

COMUNE	% di riparto
Comune di San Lorenzo Dorsino	14,2857 %
Comune di Stenico	14,2857 %
Comune di Comano Terme	14,2857 %
Comune di Bleggio Superiore	14,2857 %
Comune di Fiavé	14,2857 %

Le percentuali così determinate sono comprensive di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita.

I Comuni di Andalo e Molveno, appartenenti alla Comunità della Paganella, già facenti parti della precedente convenzione per la gestione associata del servizio, stipuleranno apposita convenzione con la Comunità per la propria quota di competenza indicata nella percentuale del 14,2857 per ciascun Comune.

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche (da Enti quali Azienda Consorziale Terme di Comano ed Apt), che andranno a scomputo del costo complessivo del servizio.

L'ammontare dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 7.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dalla Comunità, in accordo con i Comuni aderenti alla convenzione, per finanziare ulteriori interventi nel settore del trasporto pubblico.

ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E

FINANZIARI -

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 7, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori

determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente la Comunità provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a scomputare sugli stessi, in misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati alla Comunità sullo specifico fondo dei servizio comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni che hanno trasferito la funzione, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente del Comitato Esecutivo della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

La Conferenza discuterà eventuali problematiche relative all'attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 "Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associati, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa."

ART. 8 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 7. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 10 - DURATA -

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al termine previsto al 31 dicembre 2020. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità ed ai Comuni aderente entro il 30 novembre dell'anno precedente a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, il Comune che receda dalla convenzione prima del termine previsto deve corrispondere un indennizzo di importo commisurato pari all'ottanta per cento della quota a proprio carico, per la gestione del servizio, come stabilita dall'art. 5 della presente convenzione. Qualora receda più della metà dei Comuni convenzionati, entro i termini previsti, la convenzione si intende risolta.

Art. 11 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 12 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____.

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie (F.to)

Il Sindaco del Comune di San Lorenzo Dorsino (F.to)

Il Sindaco del Comune di Stenico (F.to)

Il Sindaco del Comune di Comano Terme (F.to)

Il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore (F.to)

Il Sindaco del Comune di Fiavé (F.to)